

STATUTO

PROGETTO SOCIALE 2002 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT CORSO SICILIA 70

Numero REA: CT - 267329

Codice fiscale: 03995920877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

	del giorno, il Presidente, fa presente la necessità, alla lu-	
	ce della nuova normativa riguardante l'impresa sociale e dei	
	rilievi mossi dall'Assessorato alle Attività Produttive del	
	25 gennaio 2019, di modificare lo statuto sociale, adeguando-	
	lo alle norme di legge ed a quanto indicato dall'Assessorato	
	sopra indicato.	
	L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve	
	discussione, all'unanimità, con voto espresso per alzata di	
	mano,	
	Delibera	
	di adeguare lo statuto alla nuova normativa in materia di	
	impresa sociale ed ai rilievi effettuati in sede di ispezione	
	dall'Assessorato Regionale alle Attività produttive, e di ap-	
	provare, articolo per articolo, il nuovo testo dello statuto	
	sociale, che in calce si riporta.	
	STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	
	della società "PROGETTO SOCIALE 2002 SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE",	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)	
	E' costituita, con sede in Giarre e durata illimitata, una	
	Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denomi-	
	nata: "PROGETTO SOCIALE 2002 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La sede sociale può essere trasferita dall'Organo amministra-	
	tivo in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.	

	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea	
	Generale, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di	
	rappresentanza, in altre località, qualora sia richiesto dal-	
	lo sviluppo dell'attività sociale.	
	Si applicano alla società le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	OGGETTO SOCIALE	
	Art. 2 - Scopo sociale	
	La cooperativa è retta dai principi della previdenza e della	
	mutualità, non ha scopo di lucro e ha ad oggetto il persegui-	
	mento dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, adottando	
	modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo	
	il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e	
	degli altri soggetti interessati alla propria attività.	
	Oggetto sociale	
	Essa si propone di realizzare le seguenti attività, ai sensi	
	dell'art. 1 lett.a) della legge 8 novembre 1991 n.381:	
	- la gestione di impianti pubblici o privati, la utilizzazio-	
	ne, l'organizzazione e la gestione di immobili o attività di	
	enti pubblici o privati da destinarsi ad attività socio - as-	
	sistenziali, nonchè press A.S.L.; l'istituzione e/o la ge-	
	stione di asili nido, scuole materne,attività parascolasti-	
	che, nonchè servizi ausiliari di collocamento, prestare assi-	
	stenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la	

	salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e	
	pedagogici;	
	- l'assistenza sociale, anche a domicilio, prestata da perso-	
	nale specializzato sotto la propria responsabilità e conven-	
	zionato con la cooperativa, a minori, anziani e a tutti i	
	soggetti bisognosi di assistenza; assistenza e cura speciali-	
	stica, riabilitativa, sociale, domiciliare ed abitativa e/o	
	presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani,	
	minori, handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti,	
	etc; nonchè in tutti gli spazi integrati nei vari settori	
	scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni vacanze integra-	
	te), animazione culturale, prestazione di servizi di traspor-	
	to e di servizio mensa;	
	3) l'organizzazione di servizi ed interventi finalizzati al	
	sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà, nonchè di	
	soggetti portatori di handicap e di disabili psichici;	
	4) la istituzione di centri diurni di assistenza e di incon-	
	tro per minori ed anziani; la gestione di uffici, di servizi	
	sociali e di segretariato sociale di consulenza; l'attività	
	di animazione domiciliare e/o presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo per anziani, minori handicappati fisici e psi-	
	chici, tossicodipendenti, etc; nonchè in tutti gli spazi in-	
	tegrati nei vari settori (scuole, trasporti, vacanze integra-	
	te); istituzione e o gestione di ludoteche e centri ricreati-	
	vi per anziani; propaganda e diffusione informativa, anche a	

	mezzo stampa, delle attività svolte dalla cooperativa;	
	5) la realizzazione e/o la gestione di comunità alloggio, ca-	
	se albergo, case protette per minori ed anziani;	
	6) l'organizzazione di servizi socio-assistenziali a favore	
	di cittadini stranieri e di minoranze linguistiche;	
	7) promuovere, nell'ambito delle proprie finalità, manifesta-	
	zioni di turismo sociale, per giovani e loro famiglie, lavo-	
	ratori ed anziani, e svolgere attività ricreativo-culturali;	
	8) diffondere l'istruzione professionale mediante l'istitu-	
	zione e la gestione di corsi di addestramento e perfeziona-	
	mento; studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sa-	
	nitari, con la realizzazione di archivi manuali o computeriz-	
	zati da utilizzare per la programmazione dei servizi.	
	La cooperativa potrà compiere tutte quelle operazioni di ca-	
	rattere tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare rite-	
	nute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi so-	
	ciali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai	
	medesimi.	
	Per il raggiungimento degli scopi predetti la Cooperativa si	
	propone di usufruire di tutte le previdenze ed agevolazioni	
	previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di so-	
	stegno della cooperazione nello spirito della citata legge	
	381/1991 e delle successive disposizioni che saranno in mate-	
	ria emanate dallo Stato e dalla Regione Sicilia ed alle quali	
	intende uniformarsi.	

	La società potrà aderire alle associazioni nazionali di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo.	
	SOCI	
	Art. 3 - Possono essere soci le persone giuridicamente capaci	
	di obbligarsi che non abbiano interessi contrastanti con	
	quelli della Cooperativa, nel rispetto della normativa vigen-	
	te.	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successiva-	
	mente alla costituzione, il numero dei soci dovesse divenire	
	inferiore al suddetto minimo, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione. Il superamento,	
	invece, dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. 2° determina	
	l'obbligo di convocare senza indugio, l'assemblea straordina-	
	ria per le necessarie modificazioni dello statuto. Qualora	
	l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il supe-	
	ramento dei suddetti limiti, la cooperativa è sciolta. I soci	
	che non concorrono a tale deliberazioni hanno diritto di re-	
	cesso. L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni	
	dell'atto costitutivo. Oltre ai soci fondatori, nel rispetto	
	del principio della porta aperta, possono essere ammessi a	
	soci cooperatori, tutte le persone fisiche, aventi la capa-	
	cità di agire ed in particolare, quelli che esercitano pro-	

	fessioni, mestieri attinenti alla natura dell'impresa eserci-	
	tata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, pos-	
	sano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e quelli	
	che intendano maturare una capacità professionale, e, comun-	
	que, tutti coloro che possano partecipare direttamente all'e-	
	sercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività la-	
	vorativa.	
	Le persone svantaggiate, di cui all'art,4, primo comma della	
	legge n.381/1991,che devono costituire almeno il 30% di tutti	
	i lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo	
	I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori;	
	2) soci volontari;	
	3) soci utenti o fruitori;	
	4) soci svantaggiati;	
	5) Soci sovventori.	
	1) Soci lavoratori sono quelli che esercitano arti e mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla coopera-	
	tiva, che perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestio-	
	ne in forma associata e con la prestazione della propria at-	
	tività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali, e che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-	

	zione professionale, possono partecipare ai lavori dell'im-	
	presa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e	
	sviluppo e che prestano la loro attività ricevendo un compen-	
	so. In deroga a quanto sopra possono essere altresì Soci pre-	
	statori le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici am-	
	ministrativi, in numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento dell'impresa sociale;	
	2) Soci volontari: sono quelli che prestano la loro attività	
	gratuitamente per fini di solidarietà il cui numero non potrà	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni. Ai soci volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa	
	per la totalità dei soci. Nella gestione di servizi socio-sa-	
	nitari da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati	
	con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volon-	
	tari possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	3) Soci utenti: sono i fruitori a vario titolo, direttamente	
	o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	4) soci svantaggiati sono gli invalidi fisici, psichici e	

	sensoriali; gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche	
	giudiziari; i soggetti in trattamento psichiatrico; i tossi-	
	codipendenti; gli alcolisti; i minori in età lavorativa in	
	situazione di difficoltà familiare; le persone detenute o in-	
	ternate negli istituti penitenziari; i condannati ed interna-	
	ti ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della leg-	
	ge n. 354/1975.	
	5) Soci sovventori	
	i soci sovventori finanziano con una quota superiore a quella	
	ordinaria l'attività della società.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma	
	la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve rimanere	
	sempre composta da soci cooperatori.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono regolati da quanto	
	previsto dall' articolo 4 della Legge n° 59/1992.	
	La società potrà intrattenere rapporti di lavoro anche con	
	persone non socie, qualora le esigenze della società lo ri-	
	chiedano.	
	Con riferimento ai soci volontari e lavoratori, la cooperati-	
	va chiede quali requisiti di ammissione le competenze tecni-	
	che e professionali per la realizzazione degli scopi sociali.	
	Art..4 - Chi desidera diventare socio della cooperativa deve	
	presentare istanza all'organo amministrativo indicando le e-	

	satte generalità, l'importo del conferimento, i requisiti	
	posseduti, nonché la dichiarazione di ispirarsi alle finalità	
	del presente statuto sociale e di attenersi ai regolamenti	
	interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Orga-	
	ni sociali. Sull'accoglimento della domanda deciderà irrevoco-	
	cabilmente l'organo amministrativo.	
	La domanda potrà essere accompagnata dalla firma di presenta-	
	zione di un socio della cooperativa.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quo-	
	te o azioni nominative trasferibili.	
	Si applicano le disposizioni previste dall'art. 2528 c.c.	
	Art. 5 - Il nuovo socio, all'atto dell'ammissione, deve ver-	
	sare, oltre all'importo del conferimento sottoscritto, la	
	tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrati-	
	vo per ogni esercizio sociale.	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 6 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti	
	dei soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione e	
	per causa morte.	
	Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve presen-	
	tare domanda scritta motivata.	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro soci a	
	cura dell'organo amministrativo.	
	In ogni caso l'organo amministrativo può pronunciare la deca-	
	denza nei confronti dei soci che vengano a trovarsi nelle	

	condizioni di incompatibilità con l'attività della cooperati-	
	va.	
	Art. 7 - Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c. può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta comunque all'organo amministrativo accertare i motivi	
	che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere	
	in conseguenza nell'interesse della cooperativa.	
	Art. 8 - La decadenza è pronunciata dal'organo amministrativo	
	nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confron-	
	ti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni	
	di incompatibilità previste dal presente statuto e dai rego-	
	lamenti della cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, ha effet-	
	to dall'annotazione nel libro soci.	
	Art 9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'or-	
	gano amministrativo, essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	

	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto,	
	oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque tipo verso la società ed in	
	special modo non esegue anche in parte il pagamento delle	
	quote sottoscritte.	
	Nei casi indicati alla lettera d) ed e) il socio inadempiente	
	deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione	
	potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito,	
	semprechè il socio si mantenga inadempiente.	
	Il recesso e l'esclusione del socio comporta l'immediata ces-	
	sazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il socio e la	
	società cooperativa.	
	Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, deca-	
	denza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci desti-	
	nari mediante raccomandata con A.R.	
	Art. 11 - Nel caso di decesso di un socio, la società conti-	
	nuerà con gli eredi e legatari dalla di lui quota o azione	
	sociale, purchè questi nominino un loro rappresentante che a	
	giudizio dell'organo amministrativo detiene i requisiti per	
	l'ammissione e semprechè la relativa richiesta pervenga entro	
	sei mesi dalla morte del socio.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, se-	
	condo e terzo comma, del c.c.	
	Art. 12 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari	

	del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo	
	precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate, anche a titolo di sovrapprezzo,	
	oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, ed il rimborso non sarà, comunque, in misura mai superio-	
	re all'importo effettivamente versato.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto e-	
	sercizio, ed il pagamento, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni pro-	
	prio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro	
	sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci u-	
	scenti od agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno de-	
	voluti alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo giu-	
	dizio insindacabile vi sia il motivo di garantire la società	
	e i soci rinviare il rimborso sino a due anni dalla data di	
	approvazione del bilancio in cui si scioglie il rapporto.	
	art. 13 - I soci esclusi o decaduti rispondono per due anni	
	dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la decadenza so-	
	no avvenuti:	
	a) verso la società per il pagamento dei conferimenti non	
	versati;	

	b) verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non	
	versata;	
	c) per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno	
	in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto a norma dell'art. 2536	
	c.c..	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 14 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore a euro 25,00 nè superiore al limite mas-	
	simo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art.17;	
	c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di av-	
	viamento e di particolari oneri di gestione formato con le	
	sole tasse di ammissione dei soci a termine dell'art.5;	
	d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei	
	dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali	
	non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro	
	titolo pervenuto;	
	e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezza-	
	ture ed arredi;	
	f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito	

	a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività pro-	
	mozionali varie;	
	g) da lasciti, elargizioni, liberalità da chiunque provenien-	
	ti;	
	h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo tec-	
	nologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento	
	aziendale, costituiti ai sensi dell'art. 4 comma 1 della leg-	
	ge n.59/1992.	
	Articolo 15 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di am-	
	missione dovranno essere versate entro i termini stabiliti	
	dall'organo amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	Articolo 16 - Le quote sociali sono nominative, non possono	
	essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministra-	
	tivo nè essere sottoposte a pegno o a vincolo; le azioni dei	
	soci sovventori sono nominative trasferibili; ad esse si ap-	
	plicano il 2 comma dell'art. 2348 c.c. e degli artt. 2355 e	
	2355 bis c.c.	
	BILANCIO E RIPARTO UTILI	
	Articolo 17 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo,	
	oltre a quanto disposto dall'art.2429-bis c.c. deve illustra-	

	re l'andamento delle attività anche nei suoi riflessi sociali	
	con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci e	
	della comunità tutta, nonché i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nello	
	stato patrimoniale e nel conto economico devono essere ripor-	
	tati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci,	
	distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli ammini-	
	stratori documentano, nella nota integrativa, la condizione	
	di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa nel-	
	la quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti	
	dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il con-	
	seguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il ca-	
	rattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	Nella suddetta relazione, o in mancanza di questa nella nota	
	integrativa l'organo amministrativo illustra anche le ragioni	
	delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci ed il loro recesso.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, comunque quando lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiu-	

	sura dell'esercizio sociale.	
	In questo caso l'organo amministrativo, con propria delibera-	
	zione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla da-	
	ta di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente neces-	
	sario l'utilizzo del maggior termine fino a centottanta gior-	
	ni. L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di e-	
	sercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci (ex ar. 2545 sexies	
	c.c.), avviene in proporzione alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici, avverrà in denaro.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 18 - Le funzioni sociali sono esercitate:	
	a) dall'Assemblea Generale dei soci;	
	b) dal Consiglio di Amministrazione;	
	c) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	

	d) dal Collegio Sindacale	
	Assemblea Generale dei soci	
	Art. 19 L'assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	Essa può riunirsi in qualsiasi luogo purchè nell'ambito del	
	territorio regionale.	
	Spetta all'assemblea ordinaria;	
	a) eleggere le cariche sociali;	
	b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello pre-	
	ventivo e decidere sulla destinazione degli utili o sulla co-	
	pertura delle perdite;	
	c) determinare la misura del compenso annuale degli ammini-	
	stratori e dei sindaci, se gli stessi dovranno essere remune-	
	rati, ai sensi dell'art. 26 del presente statuto;	
	d) approvare i regolamenti formulati dall'organo amministra-	
	tivo;	
	e) stabilire il limite massimo degli impegni ipotecari e di	
	privilegio che l'organo amministrativo è autorizzato a deli-	
	berare per conto della Cooperativa;	
	f) approvare i premi di sviluppo annuali e pluriennali propo-	
	sti dall'organo amministrativo;	
	g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Articolo 20 - La convocazione dell'Assemblea deve effettuar-	
	si, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera rac-	

	comandata A.R, inviata anche a mezzo posta elettronica certi-	
	ficata, cinque giorni prima dell'adunanza. La convocazione	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale	
	o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adem-	
	pimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa vali-	
	damente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci	
	con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	

	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 7 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha	
	luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.	
	20.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere	
	luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	Art. 22 Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati in assemblea.	
	Quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'oggetto	
	sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento an-	
	ticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di	
	liquidazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di	
	almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati nell'a-	
	dunanza.	
	Art. 23 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve	
	altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni	
	e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei	
	soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazio-	
	ni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio. II verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito di pubblicazione.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	

	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre	
	soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Nel caso di più amministratori non costituenti un consiglio	
	di amministrazione, qualora consentito dalla legge, l'assem-	
	blea è presieduta dall'amministratore più anziano di età.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 26 (Amministrazione)	

	La cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione	
	ne composto di un numero di membri variabile da un minimo di	
	tre ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che	
	verrà determinato dai soci in occasione della nomina.	
	I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di ammini-	
	strazione o con decisione successiva, possono affidare agli	
	amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via	
	disgiunta o congiunta.	
	Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito	
	all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore	
	a 3 esercizi. Nel caso di nomina per un periodo fissato al-	
	l'atto della nomina, scadono alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggi-	
	bili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti	
	di amministrazione, ai predetti possessori di strumenti fi-	
	nanziari spetta il diritto di eleggere un numero di ammini-	
	stratori non superiore ad un terzo del totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'as-	
	semblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.	
	Art. 27 (Consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario.	

	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del con-	
	siglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spe-	
	dire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi se nominati.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizio-	
	ni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto	

	compatibili.	
	Art. 28 (Sostituzione degli amministratori)	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.	
	2386 ex.	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare an-	
	che un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.	
	Art. 29 (Poteri di gestione)	
	Al consiglio di amministrazione, competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono	
	i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori nell'am-	
	bito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone	
	i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimen-	
	to di determinati atti o categorie di atti.	
	All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare	
	le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede so-	
	ciali nel territorio comunale.	
	Art.30 : Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società.	
	Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nel-	

26 di 35

	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito;	
	g) dare l'adesione della società ad organismi federali o con-	
	sortile la cui attività non è in contrasto con gli scopi del-	
	la Cooperativa;	
	h) assumere e/o licenziare il personale della società fissan-	
	done le retribuzioni e le mansioni;	
	i) conferire procure sia generali che speciali, ferma la fa-	
	coltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione del successivo articolo 31;	
	l) fissare il sistema retributivo dei soci lavoratori e di	
	tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornalie-	
	ro, mensile annuo o basato sulla retribuzione degli utili;	
	m) nominare direttori muniti di procure speciali;	
	n) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di	
	legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative purchè	
	non riguardino attività contrarie agli scopi sociali, compi-	
	lare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare	
	le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati	
	sia provvisori che definitivi;	
	o) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle	
	assemblee separate;	
	p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per	

	quelli che, per disposizione della Legge o del presente statu-	
	to siano riservati all'assemblea;	
	q) redigere piani di sviluppo annuali e pluriennali inerenti	
	all'attività della cooperativa.	
	Il Consiglio può delegare, entro i limiti di legge, parte	
	delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppu-	
	re ad un comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribu-	
	zioni sono fissate dallo stesso Consiglio.	
	Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati	
	tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la compo-	
	sizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Infine, il	
	Consiglio può deliberare di convertire in quote sociali o an-	
	ticipazione dei Soci tutte o parte delle integrazioni annuali	
	sulla retribuzione, quando la Cooperativa abbia facoltà a pa-	
	garle in contanti.	
	IL PRESIDENTE	
	ARTICOLO 31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	rappresenta la Società di fronte ai terzi sia giudizialmente	
	che extragiudizialmente ed ha la firma sociale.	
	Per determinate serie di affari la firma sociale può essere	
	delegata dal Presidente ad uno o più Consiglieri o dal Segre-	
	tario.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.	

	Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qual-	
	siasi Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque	
	altro grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 32 - La società può nominare il Sindaco o il Reviso-	
	re.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477	
	del Codice Civile, la nomina del Sindaco è obbligatoria.	
	Nei casi in cui la nomina del Sindaco è obbligatoria si ap-	
	plicano le disposizioni in materia di Società per azioni.	
	Nel casi di obbligatorietà della nomina il Sindaco deve esse-	
	re revisore contabile, iscritto nel Registro istituito presso	
	il Ministero di Giustizia.	
	Nomina, sostituzione, cessazione, ineleggibilità e decadenza	
	del Sindaco, sono disciplinati dagli articoli 2399 - 2400 -	
	2401 del Codice Civile.	
	Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2403 bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile	
	sulla Società.	
	Si applicano al Sindaco le disposizioni di cui agli articoli	
	2405 - 2406 - 2407 - 2408, primo comma, del Codice Civile.	
	Qualora, in alternativa al Sindaco e fuori dei casi di obbli-	

	gatorietà delle stesso, la Società nomini per il controllo	
	contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al regi-	
	stro istituito presso il Ministro di Giustizia.	
	Art. 33 (Rimborsi e compensi)	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-	
	luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-	
	dato.	
	Art. 34 (Controllo diretto dei soci)	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	trate con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento)	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	

	L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 36 (Devoluzione)	
	Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che risul-	
	terà dall'attività di liquidazione sarà devoluto ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	in conformità al presente statuto e in ottemperanza al dispo-	
	sto dell'art.2514 lettera d) c.c., dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente ma-	
	turati;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori e e-	
	ventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finan-	
	ziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito	
	dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti	
	imposti dalla legge.	

ART. 37 - REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa, nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed il trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei soci volontari e svantaggiati saranno disciplinati da appositi regolamenti interni da redigersi da parte del Consiglio e da approvarsi dall'Assemblea dei soci. Anche per la raccolta del risparmio tra Soci dovrà redigersi apposito regolamento interno.

ART. 38 PRINCIPI DI MUTUALITA - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI

FINALI.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. Alla cooperativa che si prefigge il conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci né durante la vita della

	società né all'atto dello scioglimento.	
	In caso di scioglimento e messa in liquidazione l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione secondo la procedura di cui al precedente articolo	
	46. Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la	
	qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e pre-	
	viste nel presente statuto agli artt. 27 (divieto di distri-	
	buzione delle riserve tra i soci cooperatori), 29 (destina-	
	zione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio residuo)	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. La sop-	
	pressione delle clausole di cui all'art.2514 c.c dovrà essere	
	fatta con le maggioranze previste per l'assemblea straordina-	
	ria. Per quanto non è regolato nel presente statuto valgono	
	le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali	
	sulla cooperazione di cui alla legge 142/2001, di cui al al	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6.	
	Principi di mutualità prevalente.	
	A norma dell'art. 2514 del codice civile, alla società coo-	
	perativa è fatto divieto di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	

	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolve-	
	re l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Le clausole suddette sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservate.	
	Art. 39 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto	
	non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	«disciplina delle società cooperative», a norma dell'art.	
	2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle so-	
	cietà a responsabilità limitata."	
	Il Presidente dà lettura in assemblea del nuovo Statuto So-	
	ciale.	
	Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara	
	sciolta la seduta, adempiute le formalità di chiusura, essen-	
	do le ore venti.	
	Le spese del presente sono a carico della società.	
	Richiesto io	
	Notaio ricevo il presente atto, del quale ho dato lettura, in	
	assemblea, unitamente all'allegato, alla comparente, che lo	

35 di 35